

Codice A1820C

D.D. 13 luglio 2026, n. 1344

**R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 3157 per la realizzazione di difese spondali e soglie antierosive sul Rio Quarola in località Parco Gessi del comune di Serravalle Sesia (VC).
Richiedente: Gessi Holding S.p.A.**



ATTO DD 1344/A1820C/2026

DEL 13/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica n. 3157 per la realizzazione di difese spondali e soglie antierosive sul Rio Quarola in località Parco Gessi del comune di Serravalle Sesia (VC).
Richiedente: Gessi Holding S.p.A.

Premesso che:

- In data 21/04/2026 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. n. 18741/A1820C, l'istanza di Gessi Holding S.p.A. datata 12/03/2026 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativa alla realizzazione di difese spondali sul Rio Quarola in località Parco Gessi del comune di Serravalle Sesia (VC). In particolare i lavori consistono nella realizzazione di tre tratti di scogliera in massi ciclopici (di cui uno in sponda sinistra a monte della S.P. 70 e due su entrambe le sponde immediatamente a valle della strada medesima), n. 2 soglie antierosive ed il rivestimento e consolidamento della murazione esistente in corrispondenza del ponte della S.P. 70.
- All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dott. geol. Massimo Gobbi, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n. 453 dell'A.P. Sez. A e dell'ing. jr. Luca Stanzani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, Sezione: B al n. 19, datati marzo 2026.
- In data 18/02/2026 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi (nell'ambito dell'istanza di concessione demaniale presentata Gessi Holding S.p.A. per l'occupazione di un tratto dell'ex alveo del Rio Quarola immediatamente a valle della S.P. 299).
- A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.
- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dalla Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta

Regionale 25 gennaio 2024, n. 8–8111.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. 'Gestione e promozione economica delle foreste';
- Regolamento forestale regionale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 1-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

- parere della Provincia di Vercelli / Settore Affari Generali - Economico Finanziario - Vigilanza / Servizio Caccia e Pesca prot. n. 18729/2026 del 18/06/2026, pervenuta in data 19/06/2026 al prot. n. 28117/A1820C, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011), allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, Gessi Holding S.p.A. alla *realizzazione di difese spondali e soglie antierosive sul Rio Quarola in località Parco Gessi del comune di Serravalle Sesia (VC)*, ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- le due soglie dovranno essere dotate sul lato di valle di un idoneo taglione di ammorsamento di adeguata altezza al fine di evitare la destabilizzazione delle opere medesime in caso di erosione regressiva da valle;
- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nella località ed in conformità degli elaborati progettuali allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i tre tratti di scogliera dovranno essere posati verso monte accuratamente in continuità con i manufatti spondali esistenti;
- i massi di cava della scogliera dovranno avere volume non inferiore a 0,80 m³ e dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- l'estradosso del piede di fondazione delle scogliere dovrà attestarsi ad una profondità adeguata al di sotto della quota più depressa del fondo alveo post-intervento; in generale le fondazioni delle scogliere dovranno essere ubicate e realizzate in modo da non essere raggiungibili dall'evoluzione morfologica del corso d'acqua, sia in rapporto a possibili fenomeni di divagazione trasversale (erosioni di sponda, modificazioni del tracciato del *thalweg*), sia di innalzamento o abbassamento del fondo alveo;
- tenuto conto che non sono ammesse in alcun caso restrizioni delle sezioni d'alveo rispetto alla loro configurazione attuale, i tratti di scogliera previsti dovranno essere posati verso l'esterno il più possibile in aderenza all'attuale profilo di sponda, in modo da minimizzare il più possibile l'ingombro nelle sezioni idrauliche attuali;
- le scogliere non dovranno presentarsi più alte delle attuali sommità delle sponde;
- non sono ammessi riporti di terreno e piantagioni di alberi e siepi nelle fasce di rispetto definite ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lett. f);
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese della Società autorizzata la quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in

questione;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando la Società autorizzata l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico della stessa Società autorizzata l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- il materiale proveniente dall'eventuale taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il **31/03/2028**, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione rilasciata dovrà essere rivalutata dal Settore scrivente a seguito di idonea documentazione presentata dal committente;
- i lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi (che dovrà comunque essere debitamente motivata), sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione.
- la Società autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione la Società autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato *Rio Quarola*;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo della Società autorizzata di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- la Società autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di

garantire il regolare deflusso delle acque;

- la Società autorizzata autorizzata, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese della Società autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si rendano incompatibili per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca la Società non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della Società autorizzata, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- per quanto concerne i materiali di risulta degli scavi effettuati all'interno delle aree demaniali, i medesimi dovranno essere reimpiegati in sito nell'ambito degli interventi autorizzati per la realizzazione della scogliera in massi e relativo imbottimento / riprofilatura di sponda o colmata di depressioni di alveo. I materiali in eccedenza, che non potranno essere riutilizzati in sito, dovranno essere allontanati dall'area e, comunque, in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di altri rii o colatori. Si specifica, a tal proposito, che l'eventuale asportazione dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento dell'Ufficio scrivente con riferimento alla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 ed alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 05.04.2006;
- la Società autorizzata autorizzata, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- la Società autorizzata autorizzata dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli / Settore Affari Generali – Economico Finanziario – Vigilanza / Servizio Caccia e Pesca nel parere prot. n. 18729/2026 del 18/06/2026;
- la Società autorizzata autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, in virtù dell'art. 26, c. 1, lett. a) del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

I funzionari estensori:

Milena Baldizzone

Natale Comito

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. LETTERA_PROT_2026_18729.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO - VIGILANZA
SERVIZIO CACCIA E PESCA

PROTOCOLLO N. 18729/2026 DEL 18/06/2026
Vercelli, il 18/06/2026

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Biella-Vercelli

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

e.p.c. Gessi Holding S.P.A.
gessiholdingspa@legalmail.it

c/o Dott. Geol. Massimo Gobbi
pilocenegm@pec.epap.it

OGGETTO: “REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI SUL RIO QUAROLA IN LOCALITA' PARCO GESSI DEL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA (VC). POLIZIA IDRAULICA N.O.I. N.3157 – RICHIEDENTE :GESSI HOLDING S.P.A. - PARERE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 37/2006 E S.M.I..

Con riferimento alla richiesta di parere (acquisita al protocollo dell'Ente al n 16731 del 03/06/2026) per l'intervento di cui in oggetto, si evidenzia che per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, si dovrà far riferimento alla D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e successivamente modificata con D.G.R. n. 75-2074/11, con la quale la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 c.5 della L.R. n. 37/2006, ha approvato la “Disciplina delle modalità e procedure”;

Il Rio Quarola scorrente in comune di Serravalle Sesia, interessato dall'intervento sulla base della zonazione ittica, riportata nelle linee guida per la tutela e la gestione degli ecosistemi e della fauna acquatici e l'esercizio della pesca in provincia di Vercelli approvate con D.G.P. n. 22 del 26/02/2015, ricade in “*tipologia mista*”;

Ai sensi della sopracitata normativa, si prescrive per le fasi di cantiere, l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- operare per quanto possibile “a secco” o nei periodi di asciutta o di magra e per tratti previa deviazione del flusso di corrente principale verso la sponda opposta a quella oggetto di intervento;
- garantire il deflusso delle acque attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie (es. savanelle, ture ecc);

- adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorpidimento delle acque ed evitare che il materiale in sospensione causi a carico di organismi macrobentonici di fondo e dell'ittiofauna un'azione di abrasione e di copertura degli apparati branchiali con compromissione dell'attività respiratoria;
- al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali sugli habitat e sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi in alveo e anche successivamente, deve essere garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento regionale n.14/R del 27 dicembre 2021, compatibilmente con le naturali condizioni idrauliche e di magra del Rio Quarola;"
- eseguire i lavori procedendo da valle verso monte;
- nella realizzazione delle difese spondali (opere longitudinali) in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Regionale per i lavori in alveo, la posa in opera dei massi ciclopici per le scogliere - con particolare riferimento alla parte di fondazione sul piano dell'alveo si dovrà garantire il mantenimento di interstizi e piccoli vani vuoti sommersi, necessari per fungere da riparo e rifugio per l'ittiofauna.
- per la realizzazione delle due soglie in pietrame (opere trasversali) previste in progetto si dovrà prediligere l'uso di massi naturali disposti in modo da favorire la diversificazione delle correnti; tale posa dovrà creare una struttura reticolare in grado di formare microambienti variegati e piccole pozze, al fine di ripristinare le caratteristiche morfologiche di naturalità ed evitare la banalizzazione dell'alveo;
- fare particolare attenzione al raccordo degli interventi con le opere esistenti;
- organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo;
- prevedere le precauzioni necessarie per tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere per evitare contaminazione di suolo e corsi idrici;
- predisporre un piano di intervento rapido per il contenimento di eventuali danni, anche accidentali, alla fauna acquatica;
- contattare preventivamente la Provincia di Vercelli che stabilisce le modalità e le procedure di recupero della fauna ittica, effettuato a spese del soggetto che realizza gli interventi, attraverso i servizi attivati direttamente dalla Provincia o avvalendosi di soggetti privati specializzati, autorizzati dalla Provincia stessa ai sensi della D.G.P. 2569/07 e l'eventuale reimmersione delle sole specie di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R/2012 e s.m.i.;

L'eventuale taglio della vegetazione arborea ed arbustiva necessaria alle lavorazioni dovrà applicare quanto previsto dalla D.G.R. n. 38-8849 del 26/05/2008. Porre inoltre particolare attenzione all'eventuale rimozione di specie esotiche (Black List approvate con D.G.R. n. 1 – 5738 del 07/10/2022) nel rispetto delle Linee Guida di cui alla D.G.R. 33-5174 del 12 giugno 2017;"

Al termine dei lavori si dovrà:

- effettuare il recupero delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, della eventuale pista di servizio realizzata per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Si riporta infine per opportuna conoscenza l'indicazione regionale specifica per le opere longitudinali *“Per il consolidamento delle sponde, ove la velocità della corrente e la disponibilità di spazio lo permettano, occorre prediligere le scogliere a secco, senza materiale cementante, ma intasando i vuoti con terra agraria per accelerare la colonizzazione vegetale...”*.

Nella progettazione di lavori in alveo, opere o interventi deve essere esplicitata la conformità degli stessi a quanto previsto dalla disciplina regionale sopra richiamata.

Fatte salve eventuali prescrizioni di altri organi di controllo.

Comunicare inizio e conclusione dei lavori.

Distinti saluti.

Sottoscritta dal Dirigente

VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)